

Roma, 7 agosto 1973

328II

Caro Antonio,

mi riferisco alla tua lettera in data 26 luglio u.s. con la quale mi hai inviato copia di una richiesta per l'impiego di obiettori di coscienza avanzata dal centro medico psicopedagogico "Santa Maria del Mare" e da altri Enti.

In proposito ti informo che le norme regolamentari relative alla attuazione della legge sugli obiettori di coscienza non sono state ancora emanate. La Presidenza del Consiglio ha, peraltro, invitato tutti i Ministeri interessati ad esaminare, nell'ambito delle proprie competenze, le concrete possibilità di impiegare in attività civili i giovani che abbiano già ottenuto il riconoscimento di "obiettore di coscienza".

In considerazione dell'art.II della legge prescrive che tali giovani sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare, risulta difficile, per la difesa, dare attuazione al 3° comma dell'art.5 (cui si riferisce la richiesta in questione) prima che, in ambito governativo, siano delineate le caratteristiche del servizio sostitutivo civile e fissati i vincoli cui i giovani interessati debbono sottostare.

Tutte le richieste pervenute sono state, pertanto, inviate all'ufficio del Segretario generale della difesa, delegato a trattare e risolvere la delicata questione di concerto con le direzioni e gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio e degli altri Ministeri.

Non posso, quindi, per ora, dare una risposta concreta in proposito. Ti preciso, però, che finché il problema non sarà risolto e non saranno state stipulate precise convenzioni - secondo i dettati della legge - qualsiasi impiego di giovani obiettori è da considerarsi arbitrario.

Con viva cordialità.

f.fo Tanassi

on. Antonio CARIGLIA
Presidente del gruppo parlamentare PSDI
Camera dei deputati
- R O M A -